



LEGGE 28 marzo 1979, n.11 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 29 marzo 1979).

Istituzione del tirocinio post-laurea.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 marzo 1979.

Art. 1

Fermo restando quanto previsto dalla Legge 22 dicembre 1972 n.41 e successive modifiche e dalla Legge 22 dicembre 1972 n.42, la condizione per essere assunti alle dipendenze dello Stato in qualità di medico o farmacista ospedaliero è lo svolgimento, con esito positivo, del tirocinio pratico secondo le modalità che seguono.

Art. 2

Tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 22 dicembre 1972 n.41 e relativo Allegato "A", aspirano ad essere ammessi ai concorsi o ad incarichi ospedalieri, devono sottoporsi ad un periodo di tirocinio pratico di durata non inferiore ai mesi 6 nell'ambito delle specialità in cui intendono essere ammessi.

Per la radiologia ed anestesia la durata è di mesi 12.

Art. 3

Il tirocinio pratico di cui alla presente legge è svolto nelle specialità dell'Ospedale dello Stato debitamente documentato. Per essere ammessi al tirocinio pratico è necessario essere in possesso del diploma di laurea e di abilitazione in medicina o farmacia. Coloro che frequentano il tirocinio non hanno alcun rapporto di impiego e sono tenuti ad osservare le norme e gli obblighi del personale di ruolo. Sono altresì esclusi dai benefici di cui agli artt. 38 e 48 della Legge 22 dicembre 1972 n.41, beneficiando però della copertura assicurativa.

Art. 4

Le modalità per l'ammissione al tirocinio e per lo svolgimento dello stesso saranno stabilite con Decreto Reggenziale su proposta della Commissione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, sentito il Corpo Sanitario, sentito il parere delle Organizzazioni Sindacali. Non possono essere

ammessi al tirocinio aspiranti in numero superiore a quello degli effettivi in organico nelle singole attività.

In caso di interruzione ingiustificata o di esito negativo del tirocinio il sanitario non potrà essere riammesso se non dopo 6 mesi dall'interruzione.

Art. 5

Ai sanitari che effettuano il tirocinio nelle strutture ospedaliere dello Stato viene corrisposto, a carico dello Istituto per la Sicurezza Sociale, un assegno mensile loro pari al 50% della base e dell'indennità integrativa della retribuzione iniziale, rispettivamente dagli assistenti medici e dei farmacisti.

Ai tirocinanti potrà essere richiesto, da parte del Direttore Generale, in accordo con il Direttore Sanitario, di sostituire, per qualsiasi causa, sanitari alle dipendenze dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dello Stato, per un periodo non superiore ad 1/3 della durata complessiva del tirocinio. In tal caso il servizio verrà computato come tirocinio effettivo e la retribuzione sarà pienamente corrisposta. Le sostituzioni tuttavia saranno possibili anche con personale non tirocinante.

Art. 6

Al termine del tirocinio pratico l'istituto per la Sicurezza Sociale rilascerà il relativo attestato al quale verrà allegato il giudizio motivato espresso collegialmente da una Commissione costituita dal Direttore Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, dal Direttore dei Servizi Sanitari e dai Primari: Medico, Chirurgo, Anestesista, Radiologo e di Laboratorio Analisi.

Art. 7

Il Governo è autorizzato a stipulare accordi con altri Stati, su richiesta del Dicastero per la Sicurezza Sociale, per il riconoscimento reciproco dei titoli conseguiti.

Art. 8

Il Consiglio Grande e Generale delega la Reggenza ad emanare il Decreto di attuazione della presente legge, sentita la Commissione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 9

Fermo restando quanto previsto dalla Legge 22 dicembre 1972 n.41 e successive modifiche e dalla Legge 22 dicembre 1972 n.42, la condizione per essere assunti alle dipendenze dello Stato in qualità di sanitario medico e farmacista è lo svolgimento, con esito positivo, anche del lavoro già prestato alle dipendenze dell'Istituto per la Sicurezza Sociale o di Enti Statali Italiani in qualità di sanitario medico e farmacista, di durata equivalente a quella del tirocinio.

Art. 10

A coloro che svolgono attività di ruolo e non di ruolo nell'Ospedale dello stato almeno da 6 mesi, o da 12 mesi limitatamente alle specialità di Radiologia o di Anestesia, il servizio già svolto è riconosciuto come tirocinio agli effetti del conseguimento dell'idoneità nella specialità cui il servizio si riferisce.

Art. 11

La presente legge entra in vigore immediatamente.

Data dalla Nostra Residenza, addì 29 marzo 1979-1678 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Ermenegildo Gasperoni - Adriano Reffi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva